

**DECISIONE CHE MODIFICA LA DECISIONE MB/17/2008 CHE
STABILISCE I MEZZI DI IMPUGNAZIONE ESPERIBILI IN SEGUITO
AL RIGETTO PARZIALE O TOTALE DI UNA RICHIESTA DI
RISERVATEZZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 118, PARAGRAFO 3,
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006**

**(Documento adottato dal consiglio di amministrazione con procedura
scritta il 30 maggio 2011)**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE

Visto l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifiche al regolamento (CE) n. 1907/2006 (in appresso "regolamento CLP"),

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento CLP prevede che si applichino le modalità pratiche di cui all'articolo 118, paragrafo 3, del regolamento REACH se l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in appresso "l'Agenzia") non accoglie la richiesta di usare una denominazione chimica alternativa per una sostanza contenuta in una miscela sull'etichetta o nella scheda di dati di sicurezza;
- (2) l'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento CLP prevede che si applichino le modalità pratiche di cui all'articolo 118, paragrafo 3, del regolamento REACH se l'Agenzia revoca o modifica la propria decisione sull'uso di una denominazione chimica alternativa sulla base di nuove informazioni;
- (3) occorre modificare le norme di attuazione dell'articolo 118, paragrafo 3, del regolamento REACH per includere le disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 4 e 6, del regolamento CLP. Tali norme dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione del consiglio di amministrazione del 23 aprile 2008 che stabilisce i mezzi d'impugnazione esperibili in seguito al rigetto parziale o totale di una richiesta di riservatezza ai sensi dell'articolo 118, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (MB/17/2008 definitivo) è modificata come segue.

Dopo il primo paragrafo dell'articolo 1 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

”A norma dell'articolo 24 del regolamento CLP la presente decisione stabilisce anche le modalità in base alle quali il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle ai sensi del regolamento CLP possono richiedere un riesame nel caso in cui l'Agenzia non accolga una richiesta di usare una denominazione chimica alternativa o se l'Agenzia revoca o modifica la propria decisione sull'uso di una denominazione chimica alternativa sulla base di nuove informazioni.

Ai fini della presente decisione, le decisioni dell'Agenzia di respingere richieste di riservatezza e richieste di usare una denominazione chimica alternativa, nonché le decisioni dell'Agenzia di revocare o modificare la propria decisione sull'uso di una denominazione chimica alternativa sulla base di nuove informazioni, sono denominate “decisioni di rigetto di una richiesta di riservatezza” e il riferimento al “dichiarante” copre anche il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle ai sensi del regolamento CLP”;

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Articolo 3

La presente decisione sarà pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia.

Fatto a Helsinki, il 22 giugno 2011

firmato
per il consiglio di amministrazione
Thomas JAKL